

Decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 69
Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1997, n. 72

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell' Assistente sanitaria,

Il Ministro della Sanità

.Visto l'articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo I della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal Dlgs 7 dicembre 1993, n. 517;

.Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al ministro della Sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

.Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

.Ritenuto di individuare la figura dell'Assistente sanitario;

.Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996;

.Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;

.Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta il seguente regolamento:

Articolo I

1. E' individuata la figura professionale dell'Assistente sanitario con il seguente profilo:
l'Assistente sanitario è l'operatore sanitario che, in possesso del Diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'Albo professionale, è addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute.
2. L'attività dell'Assistente sanitario è rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività; individua i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero.
3. L'Assistente sanitario:
 - a) **Identifica i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali, individua i fattori biologici e sociali di rischio ed è responsabile dell'attuazione e della soluzione e degli interventi che rientrano nell'ambito delle proprie competenze;**
 - b) Progetta, programma, attua e valuta gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della persona;
 - c) Collabora alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi ed a campagne per la promozione e l'educazione sanitaria;
 - d) Concorre alla formazione e all'aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per quanto concerne la metodologia dell'educazione sanitaria;
 - e) Interviene nei programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale e socio-affettiva;

- f) Attua interventi specifici di sostegno alla famiglia, attiva risorse di rete anche in collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul territorio e partecipa ai programmi di terapia per la famiglia;
 - g) Sorveglia, per quanto di sua competenza, le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle Scuole e nelle comunità assistite e controlla l'igiene dell'ambiente e del rischio infettivo;
 - h) Relazona e verbalizza alle Autorità competenti e propone soluzioni operative;
 - i) Opera nell'ambito dei Centri congiuntamente o in alternativa con i servizi di educazione alla salute, negli uffici di relazione con il pubblico;
 - j) Collabora, per quanto di sua competenza, agli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle Scuole;
 - k) Partecipa alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualità delle prestazioni dei servizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti;
 - l) Concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento alla promozione della salute;
 - m) Partecipa alle attività organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali che ospedaliere, con funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare riguardo ai dipartimenti destinati a dare attuazione ai progetti obiettivi individuati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale;
 - n) Svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l'uso di tecniche e strumenti specifici;
 - o) Svolge attività didattico-formativa e di consulenza nei servizi, ove richiesta la sua competenza professionale;
 - p) Agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali e scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto.
4. L'Assistente sanitario contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.
5. L'Assistente sanitario svolge la sua attività in strutture pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale.

Articolo 2

1. Diploma universitario dell'Assistente sanitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo Albo professionale.